

TRIBUNALE DI CROTONE

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Procedimento n. 818/2013 RGAC – G.I. dott. A. Barbetta

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di febbraio, dinanzi al Giudice dott.

Antonio Barbetta, assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:

- il sig. Mazza Pasquale, nato a Sellia Marina (CZ) il 07.10.1935 e residente in Crotona alla via Panella n. 196, C.F. MZZ PQL 35R07 I590K, identificato a mezzo di C.I. n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di Crotona;
- il sig. avv. Pier Paolo Acri, nato a Crotona il 26.04.1961 ed ivi residente alla via Giovanni Paolo II n. 36, C.F. CRA PPL 61D26D 122Y, identificato a mezzo C.I. n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di Crotona, in qualità di difensore costituito in giudizio del sig. Mazza Pasquale;
- La Dr.ssa Rosaria Guzzo, nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 16/08/1955, C.F. GZZRSR55M56H919H, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), C.F. 82006160798 – P.I. 00468360797, in forza della nomina e con le funzioni di cui ai D.P.G.R. della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016 e n. 115 del 29/06/2016, con sede legale in Catanzaro presso Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, in località Germaneto presso Cittadella Regionale, di seguito per brevità denominata "Corap",
- il sig. avv. Ernesto Scola, nato a Crotona il 20.09.1968 e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, C.F. SCL RST 68P20 D 122B, identificato a mezzo di C.I. n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di difensore costituito in giudizio del Corap e di responsabile dell'Ufficio Legale;
- il sig. dott. Francesco Pizzuti, nato a Crotona il 06.02.1964 ed ivi residente alla via

Firenze n. 52, C.F. PZZFNC64B06D122S, identificato a mezzo C.I. n. AS2851414 del 17.8.2011 rilasciata dal Comune di Crotona, in qualità di legale rappresentante p.t. della società So.Se.Co. srl, corrente in Crotona alla via Firenze n. 52, P.I. / C.F. 02148420793;

- la sig. avv. Tiziana Paletta, nata a Catanzaro il 05.02.1980 e residente in Crotona alla via \_\_\_\_\_, C.F. PLT TZN 80B45 C352I, identificata a mezzo C.I. n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di Crotona, in qualità di difensore costituito in giudizio del legale rappresentante p.t. della società So.Se.Co. srl;

Le parti, sulla base della dichiarazione di accordo transattivo intervenuta, approvano e sottoscrivono il presente verbale di conciliazione della causa promossa dal sig. Mazza Pasquale e pendente dinanzi a codesto Tribunale Civile di Crotona, Giudice dott. A. Barbetta, rubricata al n. 818/2013 RGAC, contro il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in acronimo Corap, in persona del legale rappresentante p.t., nonché la società So.Se.Co. srl, in persona del legale rappresentante p.t.;

premesse

- che il sig. Mazza Pasquale era proprietario, in virtù di atto pubblico di compravendita del 10.03.1977 n. 49908/8332 per Notar A. Cerrelli di Crotona, di un'area sita in agro di Crotona alla località Zigari Ponticelli estesa ha 05.70.78, identificata al Catasto Terreni al mappale 22 particelle nn. 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 820 e 822;

- che con decreto di esproprio n. 01/01 del 27.01.2001 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale per la Provincia di Crotona sottoponeva ad espropriazione per pubblica utilità porzioni delle particelle nn. 676, 677, 679 e 680 (successivamente frazionate) per una superficie complessiva di mq 21.477, da destinare:

a) in parte alla viabilità consortile, e precisamente le particelle nn. 1011, 1012, 1007 e 1017, per un totale di mq. 6.470;

b) ed in parte all'assegnazione in favore della Soseco sas di Francesco Pizzuti & C., poi divenuta So.Se.Co. srl, e precisamente le particelle nn. 1010, 1013, 1020 e 1022), per un totale di mq. 15.007;

- che l'ente espropriante, inoltre occupava senza titolo anche una superficie di mq. 1.643, individuata alle particelle nn. 1084 e 1085, concesse in godimento alla So.Se.Co. srl in virtù di disposizione del Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale n. 76 del 08.05.2003;
- che il decreto di esproprio n. 1/2001 veniva trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotona in data 01.12.2003 al n. 23724 R.G.;
- che con atto di Notar G. Capocasale di Crotona del 28.02.2006 nn. 72131/22377, regolarmente trascritto, la So.Se.Co. srl si è resa acquirente definitiva della superficie già assegnata in via provvisoria con delibere commissariali nn. 29 del 21.02.2001 e 150 del 20.09.2001;
- che con disposizione del Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Crotona n. 142 del 22.06.2007 veniva assegnata alla So.Se.Co. srl una ulteriore area di mq. 2.500, ricadente nelle particelle nn. 1011 e 1012;
- che con atto di citazione notificato il 30.11.2007 il sig. Mazza adiva la Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione giudiziale delle indennità riconducibili all'espropriazione subita, incardinando il procedimento n. 1494/2007 RGAC;
- che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 4/2012 del 03.01.2013 dichiarava la improponibilità della domanda di opposizione alla stima a causa della inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta con deliberazione del Comitato Direttivo del Nucleo Industriale n. 84 del 25.05.2000;

- che con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19.04.2013 il sig. Mazza chiedeva la restituzione dei terreni oggetto di esproprio, incardinando il procedimento iscritto al n. 818/2013 RGAC;
- che il Il Nucleo industriale di Crotona, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la So.Se.Co. srl, ritenendola responsabile rispetto alle superfici assegnate;
- che il sig. Mazza depositava in data 02.04.2015 un primo ricorso cautelare per sequestro giudiziario dei terreni espropriati;
- che nel corso dell'udienza del 20.01.2016 interveniva tra le parti una prima intesa sul pagamento di un indennizzo di natura economica;
- che all'udienza del 11.05.2016 il procedimento n. 818/2013 RGAC veniva dichiarato interrotto in accoglimento dell'istanza depositata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotona in cui si dava atto, per le disposizioni attuative dell'art. 5 comma IV della Legge Regionale Calabria n. 24 del 16.05.2013, del subingresso per successione universale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive;
- che il procedimento veniva riassunto ai sensi dell'art. 303 cpc con fissazione di una nuova udienza al giorno 19.10.2016;
- che nella pendenza di un secondo procedimento cautelare per sequestro giudiziario, iscritto al n. 818-2/2013 RGAC, fra le parti interveniva in data 11.12.2017 un concreto accordo transattivo, alla stregua del quale il Corap e la società So.Se.Co. srl, in ragione della distribuzione della loro responsabilità in relazione alle superfici oggetto di godimento ed utlizzazione, si impegnavano a pagare al sig. Mazza la somma unitaria di € 37,00 (trentasette) per ciascun metro quadro espropriato e/o occupato, detratto quanto il medesimo avesse già incassato a titolo di indennità depositata;

- che all'udienza del 14.12.2017 le parti hanno concordemente deciso di rinviare alla successiva udienza del 08.02.2018 per la redazione del presente verbale, da intendersi quale accordo transattivo definitivo e di natura novativa, costituente l'unica ed esclusiva fonte di regolazione di tutti i rapporti pregressi e futuri che siano già sorti e che potrebbero sorgere fra le parti in relazione alla spettanza, godimento, titolarità, risarcimento o indennizzo per i terreni sopra meglio precisati ed individuati;

tanto premesso e ritenuto, tra le parti sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

articolo 1 ) PREMESSE

le premesse costituiscono elemento e parte essenziale della presente pattuizione ed esse ne determinano la validità e l'efficacia, vincolando integralmente le parti;

articolo 2 ) TRANSAZIONE NOVATIVA

le parti, senza che ciò possa essere inteso quale riconoscimento della fondatezza delle pretese dell'una nei confronti dell'altra, dichiarano di voler definire in via transattiva la controversia di cui in premessa nonché di tutte le altre ad essa connesse o conseguenti, ai sensi degli artt. 1965 e ss c.c., con esclusione espressa delle eccezioni di cui agli artt. 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 c.c.; dichiarando, contestualmente, l'estinzione di tutte le obbligazioni esistenti fra le parti e la loro sostituzione con l'obbligazione di pagamento delle somme di denaro nei termini che verranno regolamentati in prosieguo, secondo lo schema della novazione oggettiva di cui all'art. 1230 c.c.;

articolo 3 ) OBBLIGHI DI PAGAMENTO

a)il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive, in persona del suo legale rappresentante p.t., a tacitazione di ogni pretesa riferibile o riconducibile

all'oggetto del giudizio e di quanto possa ad esso essere connesso, con estinzione, comunque, di ogni obbligazione derivante dall'espropriazione per pubblica utilità e dall'occupazione delle aree di proprietà del sig. Mazza Pasquale individuate in premessa, offre al sig. Mazza Pasquale, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con la società So.Se.Co. srl, il pagamento della somma di € 308.081,00 (trecentotomilaettantuno), da corrispondere senza applicazione di interessi, con 12 (dodici) rate trimestrali anticipate di pari importo con decorrenza dal 01.04.2018, da versare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dal creditore entro i primi 15 giorni di ciascun trimestre;

b) la So.Se.Co. srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., a tacitazione di ogni pretesa riferibile o riconducibile all'oggetto del giudizio e di quanto possa ad esso essere connesso, con estinzione, comunque, di ogni obbligazione derivante dall'espropriazione per pubblica utilità e dall'occupazione delle aree di proprietà del sig. Mazza Pasquale individuate in premessa e ad essa assegnate o vendute, offre al sig. Mazza Pasquale, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive, il pagamento della somma di € 486.648,00 (quattocentottantaseimilaseicentoquarantotto), da corrispondere senza applicazione di interessi, con 14 (quattordici) rate trimestrali anticipate di pari importo con decorrenza dal 01.04.2018, da versare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dal creditore entro i primi 15 giorni di ciascun trimestre; Le suddette somme saranno versate a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. Mazza Pasquale per le vicende di cui in premesse.

#### articolo 4 ) ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

il sig. Mazza Pasquale dichiara di accettare le somme offerte dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive e dalla società So.Se.Co. srl., in

persona dei loro rappresentanti p.t., nella quantità stabilite e con le modalità di pagamento disciplinate dal precedente articolo 3, sia a tacitazione di ogni propria pretesa comunque riferibile all'oggetto del giudizio e di quanto ad esso connesso; sia ad estinzione di ogni obbligo comunque riferibile all'espropriazione per pubblica utilità o all'occupazione delle aree individuate in premessa;

articolo 5 ) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

le parti espressamente convengono che l'inadempimento anche di una sola delle rate di pagamento, una volta spirato il termine massimo di tolleranza di giorni 30 complessivi di ritardo dalle varie scadenze per ciascun anno solare, termine di cui si potrà usufruire per ciascun anno solare di durata della rateizzazione, comporterà la decadenza dal beneficio del termine di rateizzazione dell'obbligazione e ciò autorizzerà il sig. Mazza Pasquale ad esigere immediatamente la prestazione intera, anche avvalendosi della forza esecutiva del presente verbale di conciliazione;

articolo 6 ) OBBLIGHI DI TRASFERIMENTO

a richiesta della parte interessata, il sig. Mazza Pasquale si obbliga a trasferire la proprietà dei terreni di cui al mappale 22 particelle nn. 1084 e 1085, allo stato concesse in godimento alla So.Se.Co. srl, o comunque di qualsiasi dei terreni oggetto del presente accordo di cui fosse necessario formalizzare il trasferimento, con tutte le spese tecniche e notarili, per imposte e tasse, a carico dell'acquirente;

articolo 7 ) RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE

in ragione della causa novativa della presente transazione, ciascuna delle parti rinuncia agli atti ed alle domande del giudizio pendente dianzi al Tribunale Civile di Crotone e rubricato al n. 818/2013 RGAC nonché a tutte le azioni ad esso connesse o riconducibili, dichiarando che i loro rapporti saranno regolamentati esclusivamente dal verbale di conciliazione qui sottoscritto;

articolo 8 ) REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI

il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive e la società So.Se.Co. srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., dichiarano di compensare tra di loro le spese professionali degli avvocati di fiducia costituiti in giudizio, i quali, a tal uopo, dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà;

quanto alle competenze dell'avvocato di fiducia e costituito nell'interesse del sig. Mazza Pasquale esse, quantificate nella somma di € 40.000,00 (quarantamila) oltre rimborso forfettario ed accessori (CAP ed IVA) saranno poste a carico del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive, in misura di € 20.000,00, ed a carico della società So.Se.Co. srl in misura di € 20.000,00, da corrispondere in una o più soluzioni entro la data del 31.12.2018.

letto confermato e sottoscritto in Crotone il 14.2.2018

MAZZA PASQUALE

AVV. PIER PAOLO ACRI

CORAP

AVV. ERNESTO SCOLA

SO.SE.CO. SRL

AVV. TIZIANA PALETTA